

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria G.C. - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

Avv. T.G. rapp. e dif. in proprio e unitamente all'avv. Ambrosio Giuseppe, elett. dom. presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via delle Belle Arti n. 7, come da procura in calce all'atto;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.;

- intimato -

per la cassazione del decreto Trib. Vicenza 1.2.2016, Cron. 408/2016 in R.G. 63/2015 sub 3;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

Svolgimento del Processo

Rilevato che:

1. T.G., avvocato, impugna il Decreto Trib. Vicenza 1.2.2016, Cron. 408/2016, con cui, in parziale accoglimento delle domande proposte e in riforma dello stato passivo, il ricorrente è stato ammesso al passivo del (OMISSIS) s.r.l. per la somma di Euro 6.553,69 a titolo di compensi professionali, ma in via chirografaria;
2. il tribunale, in particolare, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del privilegio, in quanto, avendo il professionista prestato la propria attività per quattro cause distinte, è all'esito di ciascuna di esse che sarebbe maturato il diritto al compenso con la prelazione, non potendo farsi riferimento al momento della conclusione dell'incarico relativo all'ultima delle predette cause;
3. il tribunale ha ritenuto, altresì, che il privilegio deve riconoscersi alle attività prestate nel corso del biennio che decorre a ritroso non dalla data di cessazione del rapporto professionale ma da quella di fallimento;
4. con il ricorso si deduce un unico motivo relativo alla violazione dell'art. 2751 - bis c.c., n. 2, avendo il tribunale erroneamente collocato il privilegio quale proprio dei crediti per prestazioni decorrenti nel biennio dalla data di dichiarazione del fallimento ed escluso la considerazione unitaria dell'intero rapporto professionale tra professionista e società.

Motivi della decisione

Considerato che:

1. art. 2751 - bis c.c., n. 2, prevede che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti "le retribuzioni dei professionisti ed ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione";
2. come ha già avuto modo di rilevare la giurisprudenza di legittimità, "il privilegio di cui si discute decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorchè il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile, e, dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione" (Cass. 20755/2015);
3. in caso di plurimi incarichi il limite temporale degli "ultimi due anni di prestazione" va riferito al complessivo rapporto professionale, restando fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del

complessivo rapporto: "in altri termini, "gli ultimi due anni di prestazione" di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicchè restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto" (Cass. 1740/2014);

4. nella vicenda emerge che l'incarico professionale si è concluso con l'esame della sentenza resa dal Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, n. 173/2011 pubblicata in data 2.5.2011 (cfr. pag. 16 del ricorso) e, conseguentemente, dato il carattere unitario dell'incarico, al credito relativo alla predetta causa competeva in astratto la possibile ammissione in via privilegiata;

5. quanto ai crediti relativi alle altre tre cause, ai quali anche non è stata riconosciuta la natura privilegiata, la violazione del suddetto criterio si affianca ad una generica indicazione del non collegamento a quella di cui al punto precedente, ciò implicando un riaccertamento istruttorio da condursi alla stregua dell'affermato principio;

6. la conseguente cassazione del decreto, con rinvio, imporrà peraltro al giudice di merito di tenere conto, nello scrutinio del debito residuo per ciascuna prestazione professionale, che il ricorrente ha circoscritto il riconoscimento del privilegio ancora per l'intera somma già domandata in sede di ammissione al passivo, ma salvo le voci relative all'IVA e alla C.P.A..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, ai sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017